



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 89

**SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SALUZZO - CO.IN.CRE S.R.L. -
INDIRIZZI**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **quattordici** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladodici**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Demaria p.i. Franco, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:15.

Sono stati convocati i Signori:

1) Allemano dott. Paolo, 2) Demaria p.i. Franco, 3) Tagliano dott. Maurizio, 4) Ponso Giorgio, 5) Morra rag. Giorgio, 6) Peotta ing. Paolo, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Maggio ins. Emanuela, 9) Damilano dott. Roberto, 10) Lanzone Luca, 11) Arnolfo avv. Gian Luca, 12) Momberto Andrea, 13) dott. Gaeta Raffaele, 14) Iacampo geom. Antonio, 15) Sassone Pierino, 16) Andreis rag. Domenico, 17) Contin avv. Daniela, 18) Bachiorrini arch. Fulvio, 19) Miretti Dario, 20) Lovera dott.ssa Elena, 21) Terrigno geom. Aldo

Sono assenti i Signori

Revelli prof. Roberto, Sassone Pierino.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Artusio rag. Fulvia e gli Assessori Comunali Risso prof.ssa Marcella, Pignatta avv. Roberto, Rubiolo geom. Fulvio, Aimone ing. Cinzia, Calderoni Mauro, Anelli dott.ssa Alida.

Sono assenti i Signori

Vicesindaco Artusio rag. Fulvia.

Il Signor Demaria p.i. Franco, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio p.i. Demaria cede la parola all'Assessore prof.ssa Riso per illustrare la deliberazione.

L'Assessore prof.ssa Riso fa presente che la legge 244/2007 e il Decreto Legge 7/2010 hanno introdotto nuove disposizioni riguardanti le società partecipate, ponendo vincoli e divieti alla partecipazione degli Enti locali.

Questi vincoli riguardanti la numerosità della popolazione dei Comuni e dei parametri che si riferiscono ai bilanci delle stesse società, richiedono, nel concreto, o lo scioglimento di tali società controllate direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni, o l'alienazione e la contestuale assegnazione del servizio tramite un bando di gara.

Pertanto la società a responsabilità limitata Co.in.cre, che gestisce il servizio di cremazione, ed a cui partecipa il Comune di Saluzzo con altri 12 Comuni della Provincia di Cuneo, deve seguire l'iter indicato dalla legge.

Tenuto conto, anche delle deliberazioni dei Comuni di Alba e di Bra, la delibera propone, quindi, di sciogliere o mettere in liquidazione la società Co.in.cre; di mantenere il servizio di cremazione in gestione associata, ma con l'affidamento dello svolgimento del servizio ai privati e di mantenere la vigilanza sul servizio e forme di agevolazione tariffaria per i residenti dei Comuni soci.

Termina osservando che questo è un servizio delicato, che negli anni ha raccolto una crescente adesione, anche da parte dei cittadini saluzzesi, e che richiede quindi l'attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Consigliera dott.ssa Lovera prende atto che con questa delibera viene sciolta la società Co.in.cre e chiede se i cittadini potranno ancora fare la richiesta di essere cremati e se eventualmente nasceranno nuove convenzioni con gli altri Comuni.

L'Assessore prof.ssa Riso ribadisce che verrà mantenuto in esercizio il servizio di cremazione presso l'impianto crematorio di Bra, anche attraverso l'affidamento del servizio ai privati, e mantenendo le forme di agevolazione tariffaria a favore dei residenti nei Comuni soci già previste fino ad ora. Inoltre, finché i Comuni erano soci, c'era anche una politica di agevolazione con un contributo erogato da parte dei Comuni aderenti.

A seguito dell'apertura del nuovo impianto privato di Piscina, facilmente raggiungibile dalle

nostre zone, la situazione era andata a sfavore dell'impianto di Bra. Questo ha fatto sì che l'impianto crematorio di Bra si organizzasse in un modo più efficace ed efficiente, migliorando la qualità del servizio.

Termina sottolineando che il cittadino è libero di scegliere l'impianto crematorio e precisa che, con la situazione economica dei giorni nostri, non si sa fino a quando potrà essere mantenuto per il futuro il contributo erogato dai Comuni.

La Consigliera dott.ssa Lovera riferisce che alcune persone gli hanno detto che il servizio offerto dall'impianto privato di Piscina è nettamente migliore e che, molto spesso i familiari dei defunti saluzzesi hanno scelto il servizio di Piscina, nonostante non sia convenzionato.

In un momento così delicato, ritiene che l'Amministrazione potrebbe valutare se offrire la possibilità ai cittadini saluzzesi, di avvalersi di un servizio offerto da un altro Comune, perché a suo parere è inutile essere convenzionati ad un servizio che è peggiore rispetto a quello offerto dai privati.

L'Assessore prof.ssa Rizzo riferisce che nell'anno scorso ci sono state 9 cremazioni all'impianto di Bra, su un totale di 32; quest'anno, fino ad ora, ce ne sono state 21 a Bra su 39; ciò dimostra che qualche miglioramento c'è stato.

Crede, per la delicatezza del momento, che non siano tanto i parenti che scelgono, quanto coloro a cui si affidano in quel momento ed osserva che spesso la politica commerciale da parte dei privati può essere, chiaramente, più allettante e con minori vincoli.

Termina ribadendo che con questa delibera, il Comune non è più vincolato alla partecipazione e sostegno ad una società, ma nello stesso tempo, vengono mantenute le tariffe agevolate.

Il Segretario Generale dott.ssa Salvai precisa che, rispetto alle perplessità espresse dalla Consigliera Lovera, in questo momento si sta parlando di una forma di gestione di un servizio. Si tratta di un servizio pubblico, che può essere svolto anche da privati. La società che si occupa della cremazione a Torino, è privata e svolge egregiamente il suo servizio; la società di Piscina, che si occupa della cremazione, è una società privata che svolge adeguatamente il suo servizio.

Ribadisce che si è reso necessario predisporre questa deliberazione, un pò forzatamente e

anche un po' di corsa, perché ci sono degli obblighi normativi che, in realtà, vincolano i Comuni al di sopra i 30 mila abitanti, che fanno parte della società Co.in.cre, i quali hanno degli obblighi di dismissione più stringenti, in tempi più stretti.

Il Comune di Saluzzo avrebbe fatto la ricognizione sulle società partecipate, magari più avanti, contestualmente al bilancio, perché devono essere verificati anche i rapporti con altre realtà societarie; questa delibera è però stata anticipata, proprio a seguito della richiesta del Comune di Bra.

Con questa delibera il Comune di Saluzzo manifesta il suo assenso a dismettere la società, ma, poiché è anche proprietario in quota parte dell'impianto strumentale all'esercizio dell'attività, che è stato acquistato dalla società consortile, con un mutuo non ancora concluso, non può dissociarsi completamente dalla gestione associata di questo servizio.

Fa presente che, con il comune di Bra, si è ipotizzato di arrivare ad una convenzione, con tutti i Comuni soci, che autorizzi il Comune di Bra ad indire una gara per l'individuazione del soggetto gestore in concessione, che garantisca ai Comuni soci, quindi proprietari in quota parte, delle tariffe agevolate rispetto a quelle del mercato.

Per il momento è ancora tutto da valutare, ma se si dovesse scegliere questo percorso, si dovrà comunque tornare in Consiglio. Si auspica che, nell'ipotesi dell'individuazione di un concessionario privato, magari anche la qualità dei servizi possa migliorare, in modo da essere competitiva con le altre realtà private esistenti sul territorio.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SALUZZO - CO.IN.CRE S.R.L. - INDIRIZZI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare

- la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, come modificato dal comma 4-octies dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – tra le quali sono compresi i comuni - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
 - che l'art. 3 comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
 - che entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, procedono alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, al fine di verificarne la rispondenza alle norme, e, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del succitato comma 27;
 - che il termine di 36 mesi entro cui provvedere alla ricognizione ed alla eventuale dismissione di partecipazioni societarie è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio da alcune pronunce della Corte dei Conti (sezione controllo Lombardia deliberazione 48/2008/PAR e sezione controllo Puglia - deliberazione 100/2009/PAR), anche al fine di evitare il deprezzamento delle quote di partecipazione da mettere sul mercato;

Rilevato:

- che l'art. 3, c. 27, della l. n. 244 del 2007 vieta agli enti locali di partecipare “direttamente” in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per

- il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che la norma si applica agli enti locali i quali non possono assumere o mantenere in via diretta partecipazioni, anche di minoranza, in società c.d. di primo livello, prive dei requisiti previsti;
 - che resta ferma la competenza del Comune per valutare - nell'ambito della sua autonomia e fatto salvo il rispetto delle compatibilità finanziarie e la salvaguardia della sana gestione finanziaria dell'ente stesso - i casi nei quali una specifica attività rientra fra le finalità che l'ente può perseguire con lo strumento societario;
 - che, a tale ultimo fine, la giurisprudenza ha chiarito che possono definirsi strumentali all'attività di regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;
 - che l'art. 14, comma 32, del decreto legge 78/2010, come più volte modificato e nel testo in vigore dopo le modifiche, integrazioni e sostituzioni apportate da ultimo dall'art. 2, comma 43, d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 20, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ancora dall'art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto ulteriori vincoli e divieti in merito alle partecipazioni societarie degli enti locali, e segnatamente:

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 (31 dicembre 2013 per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, comma 117, l. 13 dicembre 2010, n. 220 - legge di stabilità 2011-. Tale disposizione è stata poi confermata dall'articolo 2, comma 43, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 - cd. decreto mille proroghe) i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

 - a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
 - b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

- che, infine, l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 135, rubricato "riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" stabilisce al comma 1 ed al comma 2 che:

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: (23)

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; (24)

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante (24).

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servi-

zi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Ed al comma 8 che:

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. (27)

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 22 del 28 febbraio 2011, il consiglio comunale aveva proceduto ad una ricognizione sulle partecipazioni detenute dal comune di Saluzzo, confermando, tra l'altro, la legittimità della detenzione della partecipazione societaria nella società a responsabilità limitata Co.in.cre, in relazione alla legislazione vigente al momento dell'assunzione della delibera;

Rilevato:

- che la società a responsabilità limitata Co.in.cre è società completamente pubblica, detenuta e partecipata da n. 13 comuni della provincia di Cuneo, e svolge mediante affidamento senza gara il servizio pubblico di cremazione e distruzione di residui cimiteriali, ai sensi dell'art. 6 della legge 130/2001;
- che in relazione alle dimensioni demografiche dei comuni coinvolti ed alla misura non paritaria né proporzionale alle dimensioni demografiche della partecipazione societaria, in base alla normativa al momento vigente, i comuni soci devono cedere la partecipazione o mettere in liquidazione la società, ai sensi dell'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 e s.m.i. precedentemente citato, entro il 31 dicembre 2013;
- che inoltre, ai sensi del comma 8 del d.l. 95/2012, precedentemente citato, il 31 dicembre 2013 scadrà il regime transitorio che consente la prosecuzione degli affidamenti diretti alle

- società pubbliche, nel caso di servizi di valore economico superiore a 200 mila euro annui;
- che alcuni comuni di maggiori dimensioni demografiche, facenti parte della società Co.in.cre, hanno già provveduto, con apposite deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, a manifestare l'intenzione di procedere allo scioglimento o alla dismissione della società (comune di Bra – deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 22.12.2011; comune di Alba – deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 28.9.2012)

Vista in particolare la nota nostro prot. n. 37104 con la quale il Sindaco di Bra comunica che il Comune di Bra ha ritenuto di dover includere la società Co.in.cre tra le partecipazioni da dismettere ai sensi dell'art 3, commi 27 e 28 della legge 24/12/2007, n. 244, in considerazione del fatto che la società in oggetto, avendo chiuso l'esercizio 2010 in perdita, non potrà rispettare i requisiti dei bilanci in attivo nell'ultimo triennio; inoltre, la mancanza di una norma statutaria che preveda la partecipazione proporzionale dei comuni in base al numero degli abitanti, non consente di avvalersi della deroga prevista dalle norme citate;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti normativi e di opportunità per procedere alla dismissione della partecipazione societaria in oggetto, sia in considerazione degli obblighi normativi dettagliatamente descritti, sia in considerazione del fatto che il recesso dei comuni di maggiori dimensioni, tra cui si annovera il comune di Bra, proprietario dell'immobile in cui ha sede ed esercita l'attività la società, comporta necessariamente di dover riconsiderare le modalità di partecipazione degli altri soci;

Ritenuto pertanto di modificare quanto stabilito con la propria precedente deliberazione 22/2011 citata, revocando l'autorizzazione al mantenimento, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, della partecipazione societaria del Comune nella società Co.in.Cre srl, dando indirizzo e mandato all'ufficio competente, ed al rappresentante del comune di Saluzzo nell'assemblea della società di proporre e promuovere in seno alla stessa i provvedimenti e gli adempimenti più opportuni al fine di:

- sciogliere o mettere in liquidazione la società Co.in.cre s.r.l entro il 31 dicembre 2013;
- mantenere in esercizio il servizio di cremazione presso l'impianto crematorio di Bra, anche attraverso l'affidamento dello stesso a privati;
- mantenere, da parte dei comuni soci, anche attraverso il comune di Bra, sede dell'impianto, la vigilanza sul servizio, nonché idonee forme di agevolazione tariffaria a favore dei residenti nei comuni soci;

Considerato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla

partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamati

- il vigente statuto comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo statuto e l'atto costitutivo della società di cui al presente atto;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 11.12.2012;

Con voti favorevoli 15 su 19 presenti e n. 15 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Contin, Miretti, Bachiorrini, Andreis,

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, di modificare quanto stabilito con la propria precedente deliberazione 22/2011 citata, revocando l'autorizzazione al mantenimento, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, della partecipazione societaria del Comune di Saluzzo nella società Co.in.Cre srl, dando indirizzo e mandato al rappresentante del comune di Saluzzo nell'assemblea della società, di proporre e promuovere in seno alla stessa i provvedimenti e gli adempimenti più opportuni al fine di:
 - sciogliere o mettere in liquidazione la società Co.in.cre s.r.l entro il 31 dicembre 2013;
 - mantenere in esercizio il servizio di cremazione presso l'impianto crematorio di Bra, anche attraverso l'affidamento dello stesso a privati;
 - mantenere, da parte dei comuni soci, anche attraverso il comune di Bra, sede dell'impianto, la vigilanza sul servizio, nonché idonee forme di agevolazione tariffaria a favore dei residenti nei comuni soci.

- 2) Di dare indirizzo e mandato ai competenti uffici di proporre e promuovere presso i

competenti organi del Comune, l'adozione dei provvedimenti necessari ed utili ai fini dell'attuazione delle scelte dell'assemblea societaria, finalizzate allo scioglimento o alla liquidazione della società.

- 3) Di riservarsi l'adozione degli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari:
 - Ai fini del perfezionamento delle dismissioni di cui al precedente punto;
 - Ai fini delle ricognizioni e ulteriori dismissioni che si rendessero eventualmente necessarie ed opportune ai sensi dell'articolo 14, comma 32 del D.L. 31/5/2010, n. 78 e s.m.i., nonché dall'articolo 4 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 135.

- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di propria competenza, nonché al Legale rappresentante della società partecipata ed ai comuni soci, per opportuna norma e conoscenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal 12.02.2013 al 27.02.2013

OPPOSIZIONI:

Saluzzo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..
Saluzzo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE